

Comune di Quincinetto (Torino)
Statuto dell'Unione montana denominata "Unione montana Dora Baltea".

STATUTO
UNIONE MONTANA
TRA I COMUNI DI
QUASSOLO, QUINCINETTO, TAVAGNASCO

APPROVATO con deliberazione n.49 del 24/11/2014 del consiglio Comunale di Quassolo
APPROVATO con deliberazione n.39 del 24/11/2014 del consiglio Comunale di Quincinetto
APPROVATO con deliberazione n.43 del 24/11/2014 del consiglio Comunale di Tavagnasco

Indice

Capo I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 – Costituzione e scopo dell'unione
- Art. 2 – Adesione di altri Comuni
- Art. 3 – Denominazione, sede e stemma
- Art. 4 – Principi della partecipazione
- Art. 5 – Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

Capo II – ORGANI DI GOVERNO

- Art. 6 – Organi di governo dell'Unione
- Art. 7 – Composizione del Consiglio
- Art. 8 – Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 9 – Competenze del Consiglio
- Art.10 – Funzionamento del Consiglio
- Art.11 – Status dei Consiglieri
- Art.12 – Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità
- Art.13 – Sostituzione dei Consiglieri
- Art.14 – Commissioni Consiliari
- Art.15 – Elezione del Presidente
- Art.16 – Competenze del Presidente
- Art.17 – Cessazione dalla carica di Presidente
- Art.18 – Il vice Presidente
- Art.19- Composizione ed elezione della Giunta dell'Unione
- Art.20 – Funzionamento e competenze della Giunta

Capo III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art.21 – Principi generali
- Art.22 – Regolamento di organizzazione e dotazione organica
- Art.23 – Il Segretario dell'Unione

Capo IV – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art.24 – Principi generali
- Art.25 – Finanze dell'Unione
- Art.26 – Bilancio e programmazione finanziaria
- Art.27 – Controllo di gestione
- Art.28 – Rendiconto di gestione
- Art.29 – Revisore dei conti
- Art.30 – Servizio di Tesoreria

Art.31 – Patrimonio

Capo V – DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art.32 – Durata dell'Unione

Art.33 – Adesione e recesso del Comune

Art.34 – Scioglimento dell'Unione

Capo VI – MODIFICHE STATUTARIE

Art.35 – Modifiche statutarie

Capo VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.36 – Atti regolamentari

Art.37 – Rinvio

Art.38 – Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione

1. I Comuni di Quassolo, Quincinetto e Tavagnasco ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n.267/2000 e degli articoli 4 e 12 della legge regionale 11/2012, costituiscono una Unione montana di Comuni denominata "Unione montana Dora Baltea", di seguito indicata per brevità "Unione montana" - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.

4. Ai sensi del comma precedente l'Unione montana esercita, a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

a. Le funzioni fondamentali dei Comuni, così come individuate dall'art.14 comma 27 del D.L. 31/5/2010 n. 78, che i Comuni desidereranno di gestire tramite l'Unione.

b. le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;

c. le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;

d. le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;

e. le funzioni già attribuite alle Comunità montane dalla Regione

L'Unione montana può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Città metropolitana.

5. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l'Unione persegue lo scopo di:

– garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione;

– promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio;

– cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;

– operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta comunità montana;

Art. 2 Adesione di altri Comuni

1. All'Unione montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune, che intende far parte dell'Unione, delibera, con maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità a compartecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali. Con la medesima deliberazione approva lo Statuto dell'Unione.
2. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 3 Denominazione, sede e stemma

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Montana Dora Baltea",
2. La sede istituzionale dell'Unione montana è collocata in Quincinetto presso la sede municipale. Le adunanze dell'organo consiliare si svolgono di regola nella predetta sede. Le riunioni della Giunta possono essere svolte anche presso le sedi municipali degli altri Comuni facenti parte dell'Unione.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.
4. L'Unione Montana può dotarsi di uno stemma e di un gonfalone.

Art. 4 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri votanti, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.
2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione, fatta salva l'invarianza della spesa.
3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa sono individuati in allegato al presente statuto.
4. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal Consiglio dell'Unione.
5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione così come previsto dall'art. 32 C.2 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 6 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni della legislazione nazionale e regionale di settore e dai successivi articoli.

Art. 7 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 11 (undici) consiglieri compreso il Presidente. Ai Comuni fino a 500 (cinquecento) abitanti competono n. 3 (tre) consiglieri, ai Comuni con popolazione superiore a 501 (cinquecentouno) competono n.4 (quattro) consiglieri.

2. In ogni Comune almeno un consigliere deve rappresentare la minoranza. Qualora nel Comune non sia presente una minoranza consiliare, i consiglieri che il Comune deve eleggere saranno tutti espressione della maggioranza.

3. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

4. Ciascun Consiglio comunale elegge, i rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione, tra i propri componenti con votazione a scrutinio segreto e col sistema del voto limitato, a cui partecipa anche il Sindaco.

5. La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo Ente.

6. I componenti del Consiglio dell'Unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti provvedendo alla immediata sostituzione.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

9. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più Consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

10. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Unione.

Art. 8 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni - ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 9 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente e i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.
3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta del Presidente, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 10 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri in carica.
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 11 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del Regolamento di funzionamento del consiglio.
5. La carica di consigliere dell'Unione è svolta a titolo gratuito.

Art. 12 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica il giorno stesso in cui diventa esecutiva ed efficace la deliberazione del Consiglio comunale che li elegge.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza.
3. I rappresentanti di un Consiglio comunale che viene sciolto in base agli articoli 141 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. , decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti comunali negli organi dell'Unione.

Art. 13 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
 - c) revoca;

d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;

e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.

3. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Art. 14 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 15 Elezione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.

2. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. L'elezione si considera valida qualora un candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Art. 16 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione

c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;

d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno

e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;

f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;

g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

- h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- i) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

Art. 17 Cessazione dalla carica di Presidente

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 18 Il vice Presidente

1. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio nella stessa seduta in cui si elegge il Presidente. Per l'elezione del Vice Presidente è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 19 Composizione ed elezione della Giunta dell'Unione

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta da due membri oltre il Presidente, computati in relazione alla fascia demografica di appartenenza, ed è eletta dal Consiglio dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni membri. Il numero dei componenti la Giunta può aumentare con l'aumento del numero dei Comuni aderenti all'Unione, ma sempre nei limiti massimi previsti dalla legislazione nazionale di settore.

Art. 20 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - a. ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
 - b. ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c. ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
 - d. a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e. ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
 - f. ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'Unione.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato con i quorum previsti per le modifiche statutarie.
5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
6. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art.21 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 22 Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutarî.
2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.
3. In sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'Unione.
4. La dotazione organica dell'Unione prevede il ruolo del Segretario dell'Unione, quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente.

Art. 23 Il Segretario dell'Unione

1. Nell'organico dell'Unione la posizione di vertice è affidata al Segretario dell'Unione.
2. Il Segretario è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi dell'Unione, disponendo, d'intesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

3. Al Segretario dell'Unione compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti agli organi elettivi e ai Responsabili di Servizio.

4. Il Segretario dell'Unione, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, in particolare:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti insieme con i Responsabili di Servizio;
- b) sovrintende alla istruttoria delle deliberazioni, e ai relativi atti esecutivi;
- c) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
- d) predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente;
- e) redige relazioni e progetti di carattere organizzativo;
- f) cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse dell'Unione;
- g) organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione dell'Unione per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;
- h) sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;
- i) provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;
- j) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 24 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi di settore.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 25 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - a. fondo regionale per la montagna di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3;
 - b. fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - c. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - d. trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - e. trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti e/o convenzionati, tenendo conto che il costo complessivo dei medesimi verrà ripartito tra i comuni membri per la metà in parti uguali e per la restante parte in proporzione diretta alla popolazione residente in ogni Comune ;
 - f. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri Enti pubblici e privati;
 - g. contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - h. trasferimenti della Regione e della Città Metropolitana per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - i. trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

- j. rendite patrimoniali;
- k. accensione di prestiti;
- l. prestazioni per conto di terzi;
- m. altri proventi o erogazioni.

Art. 26 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio di previsione triennale e dall'elenco annuale e programma pluriennale delle opere pubbliche

Art. 27 Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 28 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 29 Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria al revisore del conto secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs 267/2000.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D. Lgs 267/2000, al medesimo potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.

Art. 30 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 31 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili della preesistente Comunità montana Valchiusella Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, che le saranno assegnati secondo il piano di riparto che sarà predisposto dal Commissario liquidatore della stessa Comunità Montana ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11/2012;
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione, o concessi in uso o in comodato dai singoli Comuni;
- c) dalle partecipazioni societarie;
- d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti;

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 32 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata di dieci anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 33 Adesione e recesso del Comune

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo salvo diverso termine concertato tra l'Unione ed il comune istante.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione recede con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto. Il Comune receduto risponde pro quota degli impegni pluriennali eventualmente assunti nel periodo di permanenza nell'Unione.
5. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso.

Art. 34 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di tre anni dalla costituzione. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura dei rapporti attivi e passivi dell'Ente.
2. L'unione è sciolta anche quando la maggioranza dei consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, comunque non prima di un periodo pari ad anni tre.
3. L'Unione è sciolta inoltre quando la maggioranza dei Consigli dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dallo Statuto.

4 Nei casi previsti dai commi 2 e 3, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti le cause di scioglimento. Contestualmente il Presidente assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente

5.L'Unione è sciolta altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art 141 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

6. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione è inserito nelle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti all'Unione. In difetto di accordo, provvede il Presidente liquidatore.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 35 Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione ed al Consiglio della medesima.

2. Le modifiche statutarie si intendono approvate nel rispetto dell'art. 32 comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 37 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs.. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 38 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs.. 267/2000 e s.m.i. . Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello Statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.